REGOLAMENTO (CEE) N. 3117/83 DEL CONSIGLIO

del 4 novembre 1983

relativo all'aumento dei volumi dei contingenti tariffari comunitari aperti per il 1983 per talune qualità di ferro-cromo della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che con i regolamenti (CEE) n. 773/83 [1] e (CEE) n. 1807/83 [2], il Consiglio ha aperto per il 1983 e ripartito tra gli Stati membri per il ferro-cromo contenente, in peso, 4 % o più di carbonio oppure 6 % o più di carbonio, della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune, contingenti tariffari comunitari a dazio nullo i cui volumi sono stati fissati rispettivamente a 3 400 e a 139 600 tonnellate ;

considerando che i dati economici attualmente disponibili in materia di consumi, di produzione e di importazioni ammesse al beneficio di altri regimi tariffari preferenziali, permettono di ritenere che il fabbisogno comunitario di importazioni dei prodotti in questione provenienti dai paesi terzi potrà raggiungere durante l'anno in corso livelli superiori ai volumi fissati con i suddetti regolamenti ; che, per non pregiudicare l'equilibrio del mercato di questo prodotto e assicurare un'evoluzione parallela dello smercio della produzione comunitaria e di una soddisfacente sicurezza di approvvigionamento delle industrie utilizzatrici, è opportuno fissare l'aumento dei volumi summenzionati rispettivamente a 3 200 e a 90 000 tonnellate ;

considerando che è opportuno suddividere i volumi degli aumenti in due parti, ripartendo la prima tra tutti gli Stati membri in proporzione al loro fabbisogno prevedibile e costituendo con la seconda una riserva comunitaria destinata a coprire l'eventuale fabbisogno supplementare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I volumi dei contingenti tariffari comunitari aperti dai regolamenti (CEE) n. 773/83 e (CEE) n. 1807/83 per il ferro-cromo contenente, in peso, 4 % o più di carbonio e 6 % o più di carbonio, della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune, sono portati rispettivamente da 3 400 a 6 000 tonnellate e da 139 600 a 229 000 tonnellate.

Articolo 2

1. Una prima parte di ciascuno dei volumi supplementari, che ammonta a 3 000 tonnellate per il ferro-cromo contenente 4 % o più di carbonio e a 83 000 tonnellate per il ferro-cromo contenente 6 % o più di carbonio, è ripartita come segue tra taluni Stati membri :

a) per il ferro-cromo contenente in peso 4 % o più di carbonio :

	(in tonnellate)
Benelux	1 378
Francia	811
Italia	811

b) per il ferro-cromo contenente in peso 6 % o più di carbonio :

	(in tonnellate)
Benelux	2 578
Germania	51 410
Francia	16 280
Italia	7 709
Regno Unito	10 023

2. Le seconde parti, i cui volumi sono rispettivamente di 200 e 2 000 tonnellate, costituiscono le riserve.

Le riserve previste dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 773/83 e modificate dal regolamento (CEE) n. 1807/83 sono portate rispettivamente da 100 a 300 tonnellate e da 7 100 a 9 100 tonnellate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 86 del 31. 3. 1983, pag. 3.
(2) GU n. L 177 dell'1. 7. 1983, pag. 2.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 novembre 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. VAITSOS